

ordinario, siamo padroni di deliberare ciò che vogliamo. Dico ciò, perchè qui non si tratta di eredità, e chi avesse dubbio in proposito potrebbe leggere la relazione del Governo al disegno di legge che presentava alla Camera il ministro di allora, quell'eminente giureconsulto che è Giuseppe Zanardelli.

E non siamo neanche in tema d'indennità, perchè quando voi applicate le norme del diritto civile non si applicano all'infornuto quale lo comprendiamo noi.

Non vi è un diritto ereditario, non vi è neppure il diritto a riconoscimento per colpa dell'infornuto, non vi sarà la *vis divina*, ma vi è la *vis major* e il caso fortuito.

Noi abbiamo creato un diritto nuovo e siamo padroni di disciplinarlo come vogliamo senza vulnerare nè diritto nè principio alcuno.

Ora io confesso sinceramente, che per quel poco che valgo, questa legge l'ho studiata e questo numero quinto mi ha tormentato grandemente, non ci ho dormito stanotte ruminandoci sopra, ed ho perfino offerto un premio ai colleghi che mi trovasero il modo di risolvere la questione. (*Si ride*).

Detto ciò io vorrei pregare il ministro di accettare la proposta di sospendere la discussione di quest'articolo.

Capisco: il nostro ottimo presidente ci dice: sono due o tre giorni che discutete quest'articolo e volete sospenderlo ancora? Ma la questione è di grande importanza, il resto della legge è distaccato da questo articolo che può stare da sè. Noi possiamo far cammino e discutere i due ordini del giorno che si sono proposti e che abbiamo rimandato, senza che porti ad un ritardo o ad una perdita di tempo. Vorrei che l'onorevole ministro accettasse questo differimento.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Se la Commissione lo desidera accetto.

Gianolio, relatore. Adesso vi dirò schietto l'animo mio. Credo accettabile la proposta che però occorrerà modificare in qualche punto. Io non mi accosterei però all'idea dell'amico Gianturco di fare di ciò oggetto di contenzione, perchè penso sia meglio ricorrere ad un mezzo *tranchant* che risolve ogni questione sino da principio. Ad ogni modo sarà bene studiare la cosa e per parte mia accetto la proposta di sospendere ogni decisione su quest'articolo 5 continuando

frattanto l'esame del resto del disegno di legge.

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Mi pare assoluta la necessità di sospendere la discussione di questo articolo per esaminare tutti gli addotti argomenti giuridici ai quali mi sento quasi interamente estraneo, ma che pure bisogna risolvere bene. È questa un'opera santa, una legge che tutti desideriamo.

Anch'io potrei umilmente dire che qui si tratta de *jure condendo* perchè il principio che si stabilisce è nuovo; ma poichè ho voluto essere sempre breve, quantunque abbia esaminato a fondo con i miei colleghi la presente legge, mi asterrò dal fare considerazioni in proposito, confidando che, riunita una Commissione dei nostri colleghi più eminenti in giurisprudenza, si possa uscire con onore da questo ginepraio.

Presidente. Non essendovi dunque osservazioni in contrario, s'intende sospesa la discussione di questo articolo 5 e degli emendamenti relativi.

Presidente. Passiamo ora all'articolo 6.

Art. 6.

Ai due capoversi dell'articolo 10 sono sostituiti i seguenti:

« Per salario annuo di cui ai nn. 1, 2 e 5 dell'articolo 9, s'intende, per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infornuto, la remunerazione effettiva che è stata ad essi corrisposta durante questo tempo, sia in danaro, sia in natura, fino al limite massimo di lire 2000. Per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti per meno di dodici mesi prima dell'infornuto, il salario annuo si valuta uguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di lire 2000; a meno che il salario sia fissato in ragione d'anno, nel qual caso si prenderà senz'altro per base il salario così fissato fino al detto limite massimo.

« Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall'operaio nel periodo in cui ha prestato servizio durante i 12 mesi antecedenti all'infornuto, per il numero dei giorni effettivi di lavoro nello stesso periodo.

« Per giornata effettiva di lavoro s'in-